

Principali novità e modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 al Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. N° 81/2008).

INTRODUZIONE

Il Decreto 106/2009, entrato in vigore il 20 Agosto ha apportato numerose modifiche dal Testo Unico Sicurezza.

Prima di descrivere precisamente le modifiche riteniamo utile una **sintesi delle modifiche di interesse generale** per macro- argomenti:

1. modifiche ai compiti del datore di lavoro e dei dirigenti e ai criteri di delega.
2. modifiche alla gestione dei documenti (DVR, cartelle sanitarie) e data certa,
3. modifiche relative ai rischi da interferenza con gli appaltatori,
4. modifiche relative alle visite mediche pre-assuntive,

Altre modifiche riguardano le sanzioni ed alcune modifiche riguardano argomenti tecnici molto specifici. Inoltre gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, sono stati integralmente sostituiti, per cui le modifiche non appaiono evidenti e saranno oggetto di future valutazioni.

1. Modifiche ai compiti del datore di lavoro e dei dirigenti

ART. 12 - (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

... All'articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: **"3-bis.**

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate."

❖ SINTESI

La novità consiste nel fatto che il soggetto delegato non può a sua volta delegare "in toto" le funzioni delegategli dal datore di lavoro, ma può delegare alcune funzioni (aggiornamento legislativo, aiutare, ecc...) in questo caso la delega deve sottostare agli stessi criteri (competenza, autonomia, accettazione, data certa) di quella da parte del datore di lavoro.

ART. 13 - (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

I datori di lavoro e dirigenti devono

“g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria** e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;

dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria periodica, **comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;**”;

la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) **comunicare in via telematica all’INAIL** nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, **entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;**”.

L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, *relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.*”
(ancora non emanato).

ART. 23 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: “I preposti” sono sostituite dalle seguenti: “I dirigenti e i preposti”

❖ SINTESI

L’informazione generale alla sicurezza deve essere estesa anche ai dirigenti.

2. Modifiche alla gestione dei documenti (DVR, cartelle sanitarie) e data certa

All’articolo 18, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;**”;

❖ SINTESI

Obbligo di consegna, anche informatica, obbligo di consultazione solo in azienda. N.B. viene ribadito che i documenti ed i dati attinenti alla sicurezza su supporto informatico devono essere gestiti secondo regole di sicurezza informatica (art. 53 D.Lgs. 81/08). Si riporta l’articolo anche se è rimasto immutato con il nuovo decreto.

Art. 53. - Tenuta della documentazione

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

a) **l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro**

b) **la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati**

c) **le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi**

d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate

e) **sia possibile riprodurre su supporti a stampa**, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria

f) **le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali**

g) **sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.** Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

3. **Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.**

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto **cartaceo o informatico**. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni

relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

il Medico Competente “c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*”.

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*”

c) la lettera f) *(nota: invio delle cartelle sanitarie all'ISPESL al termine del rapporto di lavoro...)* è **soppressa**.

❖ SINTESI

Cartelle sanitarie custodite dal datore di lavoro per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 18 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

c) al comma 2, “Il documento di cui all'articolo 17 *(nota : DVR)* redatto a conclusione della valutazione,” sono inserite le seguenti: “**può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e “;**

le parole: “**deve avere data certa**” sono sostituite dalle seguenti: “**deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,**”;

❖ SINTESI

Quindi la data certa può essere ottenuta per certificazione informatica ma anche dalla sottoscrizione congiunta del documento da RSPP, RLS e MC, ovviamente la data certa sarà quella di sottoscrizione

d) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “**La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.**”;

❖ **SINTESI**

E' ribadito che i criteri di redazione sono scelti dal Datore di Lavoro, privilegiando la chiarezza e comprensibilità del DVR.

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di costituzione di **nuova impresa**, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro **novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività."

❖ **SINTESI**

Nuova impresa = DVR entro 90 gg. ; è ragionevole estendere questo obbligo anche all'apertura di un nuovo sito industriale, o subentro in un sito da parte di una nuova impresa.

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. **La valutazione dei rischi** deve essere **immediatamente rielaborata**, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, **in occasione di modifiche** del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono **il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.**";

❖ **SINTESI**

Avvio immediato del processo di rivalutazione dei rischi in caso di modifiche (ad es. mediante consultazione dell'RLS in apposita riunione), DVR da confezionare entro 30gg. dall'effettiva modifica ai processi.

3. Modifiche relative ai rischi da interferenza con gli appaltatori

ART. 16 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto, le parole " affidamento dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: " affidamento di lavori, **servizi e forniture**" e dopo le parole: "nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" sono aggiunte le seguenti: "**sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**";

b) alla lettera a) (**nota : a proposito della verifica dei requisiti tecnico professionali**) dopo le parole: "in relazione ai lavori" sono inserite le seguenti: " , ai servizi e alle forniture".

2. All'articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Tale documento (**nota: il D.U.V.R.I.**) è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "**e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**";

....

3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 **non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai**

lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (*nota : lavori in quota, lavori in prossimità di linee elettriche, lavori con rischio di seppellimento ecc.*).

❖ SINTESI

Applicazione anche per i servizi e le forniture con relativa installazione, ancora dubbi sulla consegna di merci in quanto si escludono i servizi intellettuali e le "mere forniture di materiali o attrezzature.

Esclusione dei lavori o servizi di durata non superiore a 2 giorni. Si ritiene che si possa intendere la durata del singolo intervento e non del contratto ma non è ancora chiaro. Cautelativamente si può pensare al DUVRI in ogni caso in cui vi sia un contratto per cui il committente si impegna a corrispondere un compenso per prestazioni di durata superiore a 2 gg. mentre si potrebbero escludere gli interventi "spot". A giudizio di chi scrive questa parte della disciplina sarà oggetto di ulteriori modifiche.

4. All'articolo 26, comma 5, le parole: "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso."

Nessuna sostanziale novità, già precisato da provvedimenti precedenti.

4. *Modifiche relative alle visite mediche pre-assuntive.*

ART. 13 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*"

❖ SINTESI

Le visite mediche periodiche devono essere effettuate entro la scadenza della periodicità definita nel protocollo sanitario.

ART. 26 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

...

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "*e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*"

3. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis. Le visite mediche*

preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL....

6. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: **"4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."**

7. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: **"6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro."**

9. All'articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: **"i giudizi del medico competente"** sono inserite le seguenti: **", ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,"**.

❖ SINTESI

Possibili visite mediche pre-assuntive; obbligo di visita di rientro dopo 60 gg. di assenza.